

Proposta di legge regionale concernente:

**“ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE 2008 – 2010 DELLA REGIONE LAZIO”**

Titolo I
Disposizioni finanziarie e contabili

Art. 1

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella “A” – Entrata.

Art. 2

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella “B” – Spesa.

Art. 3

(Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione)

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

Art. 4

(Contrazione mutui. Perenzione amministrativa)

2. L'autorizzazione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lett. e) della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27, così come modificata dall'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008, è aumentata dell'importo pari ad Euro mentre è autorizzata la contrazione di un mutuo o di un prestito pari ad Euro finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi, data la riduzione del disavanzo di Euro rispetto alla L.R. 3/2008.

3. La durata massima di ammortamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27 è rideterminato in anni 30.
4. Attesa la disposizione contenuta nell'articolo 45 della L.R. 25/2001, è fatta salva la facoltà con legge regionale di approvazione del bilancio 2009 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui o prestiti obbligazionari per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla L.R. n. 27/2007 come modificato dalla presente legge.
5. Sono confermate, per l'esercizio finanziario 2008, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della l.r. 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007).

Art. 5

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 10 settembre 1998, n. 42.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. All'articolo 5 della l.r. 10 settembre 1998, n. 42 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Qualora i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1, non provvedano al versamento del tributo per accertata inadempienza di colui che effettua il conferimento, la Regione, su richiesta dei medesimi soggetti passivi, può provvedere alla compensazione, con somme dovute a qualsiasi titolo, nei confronti del conferitore.
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Con deliberazione della Giunta Regionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2."

Art. 6

(Approvazione dei bilanci degli enti)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2008, deliberati dai sotto indicati enti:
 - a) ARDIS;
 - b) AREMOL;
 - c) AGENSPORT;
 - d) ARSIAL;
 - e) Agenzia Lazio Lavoro;
 - f) Azienda di Promozione Turistica del Comune di Roma;
 - g) Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma;
 - h) Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Frosinone;

- i) Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Latina;
 - a) Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Viterbo;
 - b) Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Rieti.
2. Le A.P.T., istituite con la legge regionale n. 9 del 15 maggio 1997 ed in fase di soppressione ex art. 60 della legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13, così come modificato dall'art. 38 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, sono tenute ad apportare, per l'anno in corso, le necessarie variazioni ai rispettivi bilanci in relazione allo stanziamento complessivo pari ad Euro 5.600.000,00, previsto nel bilancio 2008 – 2010, sul capitolo B41503 “Spese di funzionamento delle A.P.T. (l.r. n. 13/07, art. 60 e 62)”, sulla base della ripartizione di seguito indicata:

a)	A.P.T. del Comune di Roma	1.244.880,00
b)	A.P.T. della Provincia di Roma	1.096.480,00
c)	A.P.T. della Provincia di Frosinone	1.126.720,00
d)	A.P.T. della Provincia di Latina	927.360,00
e)	A.P.T. della Provincia di Viterbo	669.760,00
f)	A.P.T. della Provincia di Rieti	534.800,00
		5.600.000,00

3. Le schede riepilogative dei bilanci di cui al comma 1 sono allegate alla presente legge.

Art. 7

(Norma in materia di opere pubbliche di cui ai fondi comunitari ed ai cofinanziamenti regionali)

1. Al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di fondi strutturali, e in particolare al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, al Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, le modalità di erogazione dei contributi cofinanziati con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), e le risorse di bilancio correlate che concorrono all'attuazione della strategia di politica regionale unitaria in attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale anche in deroga all'articolo 6 della

legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.

Art. 8

(Disposizioni transitorie in materia di estinzione degli Enti Agrari)

1. Nelle more del riordino complessivo degli Enti Agrari (Università agrarie - Amministrazioni Separate o comunque denominati), ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Riordino degli usi civici) e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici), sono soggetti a procedimento di estinzione gli Enti Agrari aventi sede ed operanti nel territorio regionale il cui patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa l'esistenza degli stessi.

2. Sono, altresì, soggetti allo scioglimento, gli Enti Agrari aventi caratteristiche riconducibili ad una delle seguenti ipotesi:

- a) Superficie in ha inferiore alle 150 unità;
- b) Numero degli aventi diritti al voto inferiore alle 50 unità;
- c) Numero degli aventi diritto al voto coincidente con la popolazione votante (elettorato attivo) nel comune di residenza.

3. Nelle ipotesi sub a) e b), gli Enti interessati possono costituire nuove associazioni agrarie mediante accorpamento.

4. L'estinzione è promossa d'ufficio dalla direzione regionale competente in materia, sentiti l'Ente Agrario interessato e il comune nel cui territorio ha sede legale l'Ente stesso e viene adottata con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti il personale.

5. Nel caso in cui l'Ente interessato risulti titolare di risorse umane, patrimoniali e finanziarie e di rapporti giuridici attivi o passivi pendenti a qualsiasi titolo, il Presidente della Regione dichiara sciolto l'organo di amministrazione e nomina un commissario regionale, il quale procederà, altresì, all'attività di ricognizione e al trasferimento della titolarità degli stessi al comune interessato.

6. I criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione degli Enti Agrari sono stabiliti con apposito regolamento regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Titolo II

Disposizioni in materia di Tutela della Salute e Servizio Sanitario Regionale

Art. 9

(Interventi in conto capitale in favore del Servizio Sanitario Regionale)

1. Al fine di sostenere il Servizio Sanitario Regionale nelle attività manutentive, di ammodernamento tecnologico e di ristrutturazione delle strutture sanitarie pubbliche operanti nella Regione è istituito, nell'ambito dell'U.P.B. H22, un apposito capitolo denominato: "Contributo regionale agli interventi in conto capitale del Servizio Sanitario Regionale", con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010, pari ad Euro 20 milioni.

Art. 10

(Interventi a sostegno dei policlinici universitari)

1. Al fine di sostenere le spese infrastrutturali, di ricerca, didattica e più in generale le attività, anche di eccellenza, in campo sanitario dei policlinici universitari, sono istituiti, rispettivamente nell'ambito dell'U.P.B. H13 e H22, due capitoli denominati: "Contributo regionale alla ricerca in campo sanitario ed ai policlinici universitari – parte corrente", con uno stanziamento, per l'anno 2008, pari ad Euro 93 milioni e: "Contributo regionale alla ricerca in campo sanitario ed ai policlinici universitari – parte capitale", con uno stanziamento, per l'anno 2008, pari ad Euro 78 milioni.

Titolo III

Disposizioni in materia Ambientale e di Sviluppo Economico e Sociale

Art. 11

*(Nuove disposizioni per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.
Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004", come modificato dall'articolo 62 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11)*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche a favore delle piccole realtà locali, promuove la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo socio-economico dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con particolare riguardo per quelli che versano in situazione di marginalità economica e sociale nonché per i comuni montani.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione eroga, ai comuni ivi indicati apposti, contributi secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. R48, di un apposito capitolo denominato: "Iniziativa per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni", con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010, pari ad Euro 2.500.000,00.
4. L'articolo 18 della l.r. 2/2002, come modificato dall'articolo 62 della l.r. 11/2004, è abrogato. Il capitolo R47506 rimane iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.

Art. 12

*(Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004")*

1. L'articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004) è sostituito dal seguente:

"Art. 86

*(Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei
mercati al dettaglio su aree pubbliche)*

1. La Regione sostiene interventi diretti alla riqualificazione e al recupero dei mercati ubicati o da ubicare su aree pubbliche.
2. Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i comuni del Lazio.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in particolare, stabilisce:
 - a) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei comuni e per lo svolgimento delle relative istruttorie;
 - b) la misura massima del finanziamento concedibile;
 - c) i criteri per la concessione dei finanziamenti;
 - d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.
4. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo gravano sulle dotazioni del capitolo B32510."

Art. 13

(Finanziamento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale)

1. La Regione finanzia il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (CO.S.I.LA.M.) per la realizzazione di opere, manufatti e infrastrutture che costituiscono parte integrante del Polo Logistica e Flessibilità.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. C12, di un apposito capitolo di spesa denominato: "Anticipazioni sui fondi F.A.S. 2007-2013 della logistica",

- con uno stanziamento complessivo pari ad Euro 10 milioni, di cui 6 milioni per l'anno 2008, 2 milioni per il 2009 e 2 milioni per il 2010.
3. Al recupero degli importi di cui al comma 2 si provvede mediante il capitolo di entrata 331523 denominato: "Recuperi vari da assegnazioni statali e comunitarie".
 4. La somma di cui all'art. 65 della L.R. 28/2006 è rideterminata in 25 milioni.

Art. 14

(Fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree protette regionali)

1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, concede contributi agli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette) e successive modificazioni, per la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni ricadenti all'interno dei perimetri delle aree stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nell'ambito dell'U.P.B. E22, un apposito capitolo denominato "Fondo per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle aree protette regionali", con uno stanziamento di 2,5 milioni di Euro per l'esercizio finanziario 2008.

Art. 15

(Disposizioni sulle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Impatto Ambientale. Coordinamento e semplificazione dei procedimenti. Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6)

1. In attesa della legge regionale di disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Impatto ambientale (VIA), per i procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nonché le disposizioni di cui al presente articolo.

2. L'autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nella struttura regionale di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

3. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 103 bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni. A tale fine il proponente presenta il progetto secondo le procedure previste per la VIA dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. Lo studio di impatto ambientale nonché gli elaborati progettuali

devono contenere anche le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2 del d.lgs. 59/2005 e successive modificazioni e il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo d.lgs. 59/2005. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La pubblicazione e lo svolgimento delle consultazioni sui progetti sottoposti a procedura di VIA tengono luogo delle analoghe fasi del procedimento di autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 59/2005 di competenza delle province ai sensi dell'articolo 103 bis, comma 1, della l.r. 14/1999 e successive modificazioni.

5. Qualora l'approvazione di opere o interventi pubblici o di pubblico interesse o di programmi di interventi che sono ricompresi negli allegati III e IV del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, comporti varianti o modifiche ai piani territoriali e urbanistici, le quali, ai sensi, dell'articolo 6, commi 2 e 3 del citato d.lgs. 152/2006, sono soggette al procedimento di VAS, la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA deve essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nell'ambito del procedimento di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

6. Per i fini di cui al comma 5, il rapporto preliminare ovvero il rapporto ambientale previsti dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni devono contenere gli elementi di cui agli allegati V e VI del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

7. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 6/1999 è abrogato.

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 concernente: "Individuazione degli ambiti ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modifiche)

1. Nelle more della revisione organica della normativa regionale concernente la gestione delle risorse idriche e l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Al comma 4 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Alla segreteria tecnico-operativa è preposto un responsabile nominato con decreto del Presidente della Regione. Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla stipulazione del relativo contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno, di durata non superiore a cinque anni, salvo rinnovo. Il trattamento economico del responsabile della segreteria è determinato dalla Giunta regionale nel limite massimo di quello stabilito per i dirigenti regionali."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 20, è aggiunto il seguente: "3 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 4, limitatamente al responsabile della segreteria tecnico-operativa, si provvede nell'ambito dell'U.P.B. D31 con il capitolo D31501, la cui dotazione finanziaria è aumentata, per l'anno 2008, per un importo pari ad Euro 100.000,00."

4. All'articolo 10 dell'Allegato B:

- a) al comma 2, le parole :“Alla segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, alla segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento”;
- b) al comma 7, le parole: “del responsabile della segreteria tecnico-operativa e” sono soppresse;
- c) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Alla nomina del responsabile della segreteria tecnico-operativa si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 6/1996 e successive modifiche.”.

5. Le disposizioni contenute nelle modifiche di cui ai commi 2 e 4, sostituiscono di diritto previsioni difformi contenute nelle convenzioni di cooperazione di cui all'articolo 4 della l.r. 6/1996, già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti con i responsabili delle segreterie tecnico-operative previste dall'articolo 6, comma 4, della citata l.r. 6/1996, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Sostegno alle vittime della criminalità)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana, promuove l'attivazione di interventi anche finanziari a favore dei cittadini ultrasettantenni, residenti nel territorio regionale, vittime di reati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nel bilancio di previsione della Regione, un apposito fondo denominato “Fondo per le vittime della criminalità”.
3. Le modalità e i criteri per la gestione del fondo di cui al comma 2, e per l'accesso allo stesso sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
4. Nell'ambito della gestione del fondo, la Regione può stipulare apposite convenzioni, anche con le associazioni di categoria, al fine della prestazione di garanzie accessorie aggiuntive a beneficio delle vittime di reati.
5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. R45 del bilancio di previsione della Regione, di un apposito capitolo denominato: “Fondo per le vittime della criminalità”, con uno stanziamento pari a Euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2008 - 2009 - 2010.

Titolo IV
Disposizioni varie in materie assessorili

Art. 18
(Disposizioni varie)

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), dopo le parole: "dal sistema bancario alle imprese del Lazio", sono aggiunte le seguenti: "nonché del rischio connesso alla realizzazione di interventi di patrimonializzazione finalizzati a sostenere l'accesso al credito delle imprese del Lazio."
2. Al comma 2 dell'art. 54 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008), dopo la parola: "delibera", sono inserite le seguenti: "i criteri e".
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11), come modificato dall'articolo 11, comma 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, le parole: "entro il 30 maggio", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno".
4. Ai fini dell'attuazione dell'accordo di programma tra Regione, Provincia di Latina e Comune di Gaeta relativo alla la ripartizione degli oneri finanziari connessi con la chiusura del servizio residenziale per l'assistenza all'infanzia di Gaeta, viene riservata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 una somma complessiva non superiore ad Euro 1.000.000,00 nell'ambito del capitolo di spesa H41504, che viene all'uopo incrementato per ciascun esercizio finanziario della somma di Euro 400.000,00.
5. Al comma 6 bis dell'articolo 192 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) le parole: "il servizio residenziale per l'assistenza all'infanzia di Gaeta ed" sono soppresse;
 - b) la lettera e) è abrogata.
6. In attuazione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004), viene istituito, nell'ambito dell'U.P.B. H41, un apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo regionale per gli oneri connessi alla gestione delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo, di cui al DPCM 22/12/2000" e nel contempo, nell'ambito dell'U.P.B. 331, un apposito

capitolo di entrata denominato: “Risorse concernenti gli oneri connessi alla gestione delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo, di cui al DPCM 22/12/2000”.

7. All'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), le parole da: “, è stanziata” a: “l'opinione pubblica”, sono sostituite dalle seguenti: «o di associazioni ed enti impegnati a fronteggiare particolari situazioni di disagio sociale e, contestualmente, è modificata la denominazione del capitolo R31521 aggiungendo le parole “o di associazioni ed enti impegnati a fronteggiare particolari situazioni di disagio sociale”, con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2008, pari ad Euro 80.000,00.».
8. L'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31 (Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 36 e 11 gennaio 1985, n. 6. Abrogazione delle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984, n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88), è abrogato.
9. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 40 del 22 dicembre 1999 (Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio), le parole: “a una cabina di regia” sono sostituite dalle seguenti: “, la cabina di regia”.
1. Alla legge 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 18, comma 5, le parole: “quattro anni”, sono sostituite dalle seguenti: “due anni”;
 - b) all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: “dell'impedimento”, sono aggiunte le seguenti: “e comunque non sono ammissibili più di due rinvii per i motivi di cui al presente comma.”.
11. Al comma 23, lettera c), dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008), dopo le parole: “della superstrada Rieti – Torano” sono aggiunte le seguenti: “e della S.P. Turanense”.
12. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per il lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

“1. Le strutture decentrate dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, secondo le rispettive competenze territoriali, pareri obbligatori tecnico-amministrativi sui progetti e sulle proposte previsti:

 - a) dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), lettera d) e lettera e), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a);

b) dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore suddetta soglia minima e superiore a 200.000,00 Euro.”.

13. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980 n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) le parole: “per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti,” sono soppresse.

1. La Regione Lazio, per favorire le famiglie e concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi educativi per l'infanzia, nonché promuovere la continuità del percorso formativo nella fascia d'età compresa fra 0 e 6 anni, finanzia, con risorse proprie, l'ampliamento dell'offerta educativa, rivolta ai bambini fra i due e i tre anni di età. A tal fine sostiene l'attivazione di sezioni denominate Sezioni primavera presso le attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, in quanto servizio educativo integrativo ed aggregato, anche in attuazione dell'accordo della Conferenza Unificata 14 giugno 2007 recante promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni, attraverso l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. F17, di un apposito capitolo denominato «Finanziamento regionale delle “Sezioni Primavera”», con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2008, pari ad Euro 1.000.000,00.

2. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 7 bis è sostituito dal seguente: “7bis. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione della servitù di passaggio la comunicazione alla Procura della Repubblica della notizia di reato riferito a violazioni di legge attinenti al terreno oggetto della concessione nonché la pendenza del relativo procedimento penale, fatta salva la facoltà per l'amministrazione regionale di riprendere l'esame della domanda al termine del procedimento penale stesso.”;

b) al comma 1 dell'articolo 7 ter le parole: “31 dicembre 2007”, sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2008”.

3. All'art. 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “enti locali”, sono aggiunte le seguenti: “e di agenzie ed enti pubblici strumentali e dipendenti dalla Regione Lazio”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1 bis. Gli immobili acquisiti in proprietà dalla Regione Lazio ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e cofinanziati con risorse regionali, destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari, sono affidati in comodato d'uso gratuito all'ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu di cui alla legge regionale 18 giugno 2008, n.7 (Nuove disposizioni in materia di diritto

agli studi universitari), per consentirne la gestione e la messa in esercizio per le finalità di cui alla predetta legge.”.

4. All'articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali e successive modifiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: “con qualifica non inferiore alla settima,” sono sostituite dalle seguenti: “appartenenti alla categoria D,”;

2) dopo le parole: “aspetto tecnico-giuridico.”, è aggiunto il seguente periodo: “Il commissario acquisisce gli atti e la documentazione necessaria ai fini istruttori direttamente presso gli uffici competenti dei comuni interessati e presso altri enti, avvalendosi del personale preposto, il quale provvede tempestivamente agli adempimenti in conformità al principio di leale collaborazione.”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Decorsi diciotto mesi dall'avvio delle attività istruttorie, tutti gli oneri per il completamento delle stesse sono a carico dei comuni i cui rapporti patrimoniali e/o economici non siano stati ancora definiti.”.

5. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette), sono apportate le seguenti modifiche:

z) al comma 3 bis dell'art. 23, il periodo da: “Nel ruolo unico” a: “l'Agenzia regionale dei Parchi (ARP)”, è sostituito dal seguente: “Nel ruolo unico confluisce il personale in servizio presso gli enti di gestione delle suddette aree naturali protette.”;

aa) dopo il comma 2 dell'articolo 45 è aggiunto, in fine, il seguente: “3. In attesa delle leggi istitutive di cui al comma 1, la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi sui beni del patrimonio forestale regionale indicati al citato comma 1, è affidata al personale addetto, ai sensi dell'articolo 25, alla sorveglianza delle aree naturali protette limitrofe ai beni stessi, secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.”.

19. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 8, comma 2, la lettera b bis) è sostituita dalla seguente: “b bis) l'utilizzazione e le concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, dei beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale secondo quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del d.lgs. 112/1998 e successive modificazioni, ivi compresi le concessioni di estrazione e raccolta di arena o altri materiali di cui all'articolo 51 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e la loro utilizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 77, comma 2, della l.r. 14/1999 e successive modificazioni;”;

- b) all'articolo 36, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Per i periodi intercorrenti tra la scadenza ed il rinnovo delle convenzioni di cui al comma 3, i gestori del servizio idrico integrato corrispondono ai consorzi di bonifica il canone dovuto per l'utilizzo di canali e strutture di bonifica ai sensi del comma 2, nella misura fissata dalla convenzione scaduta, salvo conguaglio secondo quanto eventualmente previsto dalla nuova convenzione.";
- c) all'articolo 36, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5 bis. La Giunta regionale, ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 3, emana apposite direttive ai consorzi di bonifica per il calcolo dei canoni dovuti dai soggetti gestori del servizio idrico per l'utilizzo di canali e strutture di bonifica, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 166, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni.".
1. Al fine di sostenere gli allevatori di equidi per la perdita economica derivante dall'applicazione delle misure di polizia veterinaria previste nel Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, adottato dal Ministro della Salute con ordinanza del 18 dicembre 2007, la Regione concede aiuti, quale indennizzo per la macellazione degli animali infetti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti nonché l'entità massima di aiuto per singolo capo macellato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. B11, di un apposito capitolo denominato: "Indennizzo agli allevatori di equidi per le perdite economiche conseguenti l'abbattimento dei capi colpiti da anemia infettiva", con uno stanziamento, per l'anno 2008, pari ad Euro 400.000.00.
 2. All'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica è riconosciuta una indennità lorda annua pari al venti per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto. Al Presidente del consiglio di indirizzo e verifica compete una maggiorazione pari al dieci per cento di quella fissata per gli altri componenti.".
 3. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008), le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 ottobre".